

Torino, 23 marzo 2017.

Spett. le REGIONE PIEMONTE
Assessore all'Ambiente, Urbanistica
Alberto VALMAGGIA


e
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Roberto RONCO
Giovanni PALUDI

Oggetto: CONTRIBUTO DEL DIRETTIVO INU PIEMONTE E VdA
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI ddlr *"NORME PER IL GOVERNO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO E IL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DI SUOLO"*.

La Sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Istituto Nazionale di Urbanistica considera con interesse ed attenzione, per la rilevanza delle tematiche affrontate e la loro corretta messa in relazione con la pianificazione del territorio, la presentazione, il 22 dicembre 2016 da parte dell'Assessore Alberto Valmaggia, della bozza di Disegno di Legge *"Norme per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del consumo di suolo"*.

Come esplicitato nella proposta, la finalità della legge vuole essere quella di garantire un uso più consapevole dei suoli in modo tale da contenerne il consumo indiscriminato. Per perseguire tale obiettivo, il disegno di legge, correttamente ad avviso dell'INU, individua e prefigura un rinnovato modello di pianificazione a livello locale che supera i confini amministrativi dei singoli comuni, al fine di interpretare la struttura del territorio e disegnare strategie, a partire dai suoi valori, criticità, qualità e vocazioni, di livello intercomunale tramite una pianificazione di tipo strutturale per sub-ambiti definiti (o mediante la sottoscrizione di accordi di pianificazione) e prevedendo una pianificazione operativa alla scala comunale per metterle in atto.

Se da una parte la pubblicizzazione di una proposta, non ancora approvata dalla Giunta regionale, rappresenta una positiva novità per un diverso ed ancora aperto iter di dibattito, per la predisposizione e successiva approvazione della legge regionale, dall'altra va segnalato che alcuni contenuti di essa presentano anche aspetti negativi che, nello spirito della bozza, devono poter trovare tempo e spazi di discussione per costruire una legge capace di far efficacemente dialogare la "tutela e l'uso del suolo" (così come giustamente ancora recita il titolo della legge 56/77), lo sviluppo e la pianificazione sostenibili del territorio piemontese.



Va tuttavia sottolineato che, a fronte di una indicazione precisa riguardante “norme per il governo sostenibile del territorio” la proposta si posiziona come ulteriore legge, a lato della vigente legge urbanistica, rischiando così di non avviarne la proficua e opportuna azione di riforma o almeno una sua organica integrazione.

Ciò determina un testo dai contenuti a volte confusi e disconnessi da altri della legge urbanistica, spesso distanti da quello spirito di cooperazione istituzione in un processo di copianificazione e sussidiarietà più volte indicato come elemento innovativo e centrale per le diverse azioni di governo del territorio esercitate dai diversi enti competenti¹, nonché con indicazioni contraddittorie (sovente anche con gli atti vigenti) con l'auspicato spirito e carattere di riforma ed innovazione che dovrebbero contraddistinguere l'azione legislativa e di pianificazione-programmazione della Regione per il governo del territorio.

Inoltre è opportuno evidenziare l'impossibilità di lavorare nel merito della proposta attraverso puntuali emendamenti sui principali aspetti critici del testo, auspicando invece una più ampia costruttiva riscrittura dell'articolato ed inserendolo in un più ampio percorso di riforma.

In sintesi e schematicamente possono essere indicate come criticità:

- la mancanza di coordinamento con la situazione giuridica esistente e l'esclusione di fatto di un percorso coordinato finalizzato alla riforma del governo del territorio;
- una visione maggiormente legata verso un atto legislativo ancora di tipo parziale che costituirebbe una difficile lettura della complessiva situazione alla quale gli Enti preposti al governo e pianificazione del territorio dovrebbero adeguarsi per la redazione dei propri atti e strumenti di pianificazione;
- la scelta, non molto condivisibile, di inserire nel testo una serie di definizioni (che varrebbero così per legge) e che, per alcune di esse, non trovano riscontro nell'articolato;
- il contenimento del consumo di suolo, nonostante il richiamo alla pianificazione come metodo e merito per operare, che sembra invece essere ancora sostanzialmente disciplinato attraverso parametri numerici e quantitativi che, se non governati, potrebbero, tra l'altro, favorire principalmente le amministrazioni che hanno, negli ultimi anni, un elevato consumo del proprio territorio;
- lo scollegamento, oppure l'espressa volontà di non affrontare i temi della proposta di DDLR, con la riforma della geografia istituzional-amministrativa e della pianificazione della legge Delrio (la città

¹ Proprio in tale prospettiva, pare utile rimarcare come l'utilizzo di troppi strumenti “monocratici” (DPGR, DGR, Circolari, Determinazioni, Regolamenti) emessi in questi ultimi periodi (anche dopo la presentazione della proposta di DDLR), tendono a determinare una deriva gerarchico-burocratica e neocentralistica.

metropolitana e le sue due pianificazioni, le Province che - confermate nella Costituzione – rimangono gli enti di pianificazione dell'area vasta, le Unioni dei comuni) e conseguentemente con i loro compiti e ruoli in ambito di pianificazione del territorio;

- la definizione degli ambiti ottimali per la opportuna e condivisibile pianificazione strutturale locale su dimensione intercomunale come scelta non democraticamente condivisa con i comuni, ma come obbligo derivante da una decisione regionale (invece di un percorso forse da improntare di più al gradualismo ed alla sperimentazione);
- la scelta di rimandare a un successivo atto legislativo sull'edilizia la disciplina della "rigenerazione urbana" (un vero e proprio nuovo paradigma della pianificazione), anche in questo caso scegliendo la strada della settorialità per di più collegandola prevalentemente, se non esclusivamente, alle problematiche del settore edilizio e scollegandola dalla disciplina legislativa dell'urbanistica (sua corretta collocazione);
- l'obbligatorietà dell'adeguamento degli strumenti urbanistici locali senza individuare percorsi condivisi, senza puntare su una valorizzazione delle conferenze di copianificazione e soprattutto del loro spirito e senso, senza l'individuazione di risorse finanziarie destinate a tale scopo (elemento questo che non può che mettere in forte difficoltà operativa i comuni, in particolare quelli di ridotte dimensioni, ma non solo quelli);
- la non adeguata considerazione del tema della fiscalità urbanistica e degli standard, nel loro rapporto con la rigenerazione urbana².

L'INU Piemonte e Valle d'Aosta di fronte all'iniziativa regionale, in generale apprezzabile, ma che si auspica aperta e costruttiva verso la formazione di un testo condiviso e riformatore, si dichiara comunque interessato e pronto a partecipare a un lavoro operativo e di dialogo propositivo e costruttivo con la Regione e con gli altri soggetti interessati (le organizzazioni dei Comuni, l'Università, gli ordini professionali competenti, ecc) per la redazione di una utile ed innovativa legge della pianificazione sostenibile per il governo del territorio piemontese.

per il Consiglio Direttivo INU Piemonte e Valle d'Aosta

il Presidente

Carlo Alberto Barbieri



² Occorrerebbe definire un nuovo paradigma della fiscalità locale, da orientare proprio alla pianificazione sostenibile, alla salvaguardia dei suoli con maggiori valori ecosistemici, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e degradato, agli interventi di bonifica.